

- il contributo di maternità.

Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

A decorrere dal 1°1.2015 è stata innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento non si applica ai geometri iscritti alla Cassa Geometri che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ([GUARDA ELENCO](#)) - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. - per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa Geometri (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00
2016	€ 3.000,00	14%	152.650,00	€ 1.500,00	5%	€ 17,00

2017	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 8,00
2018	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 12,00
2019	€ 3.285,00	18%	154.350,00	€1.645,00	5%	€ 10,00
2020	€ 3.320,00**	18%	156.050,00	€1.660,00**	5%	€ 8,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.

** Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo**.

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cassa Geometri - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un $\frac{1}{4}$ di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto. A partire dall'anno 2019, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad $\frac{1}{4}$ l'aliquota è pari al 4,50%, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad $\frac{1}{2}$ l'aliquota è pari al 9,00%.

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo ($\frac{1}{4}$ per i primi 2 anni)	Soggettivo minimo ($\frac{1}{2}$ per i successivi 3 anni)	Maternità
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00

2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 1.642,50	€ 10,00
2020	€ 830,00**	€ 1.660,00**	€ 8,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.

** Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.

AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2007	€ 440,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 20,00

2010	€ 500,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 12,00
2019	€ 821,25	€ 10,00
2020	€ 830,00**	€ 8,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.

** Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.

CONTRIBUTI PENSIONATI

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI

Anno	Soggettivo minimo ridotto ad 1/3	Soggettivo minimo ridotto ad 1/2	Integrativo minimo	Maternità
2007	€ 585,00		€ 700,00	€ 4,00
2008	€ 585,00		€ 700,00	€ 20,00
2009	€ 670,00		€ 800,00	€ 20,00

2010	€ 670,00		€ 800,00	€ 22,00
2011	€ 750,00		€ 900,00	€ 17,00
2012		€ 1.125,00	€ 900,00	€ 17,00
2013		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2014		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 21,00
Anno	Soggettivo minimo	-----	Integrativo minimo	Maternità
2015	€ 2.750,00		€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 3.000,00		€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 3.250,00		€ 1.625,00	€ 12,00
2019	€ 3.285,00		€ 1.645,00	€ 10,00
2020	€ 3.320,00**		€ 1.660,00**	€ 8,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.

** Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'

Anno	Soggettivo minimo ridotto al 50%	Integrativo minimo	Maternità
2015	1.375,00	1.375,00	€ 15,00
2016	1.500,00	1.500,00	€ 17,00
2017	1.625,00	1.625,00	€ 8,00
2018	1.625,00	1.625,00	€ 12,00
2019	1.642,50	1.645,00	€ 10,00
2020	1.660,00**	1.660,00**	€ 8,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.

** Importo adeguato alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità deve essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 novembre 2014 e la relativa delibera è stata approvata dai Ministeri vigilanti.

Resta comunque fermo l'obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l'obbligo di cancellarsi dall'albo e quindi dalla Cassa Geometri entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

OPTANTI

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

PAGAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Dal 2012 i contributi obbligatori Cassa Geometri sono versati tramite modello F24 Accise in sede di compilazione del modello Redditi PF dell'Agenzia delle Entrate. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. guide modello Redditi PF e modello F24 Accise).

Per tutti i professionisti, con l'eccezione dei geometri neo-iscritti e re-iscritti che non dovevano la dichiarazione, fermo restando l'obbligo della compilazione del quadro RR del modello Redditi PF, è possibile, in alternativa al pagamento alle scadenze fissate dall'Agenzia delle Entrate, effettuare il versamento dei contributi dovuti tramite l'apposito servizio online del portale dei pagamenti, disponibile nell'area riservata del sito web, in 10 rate di uguale importo da settembre a giugno, comprensive degli interessi di rateazione.

Dal 2015 per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri e per coloro che si reinscrivono e che nell'anno antecedente alla reinscrizione non sono risultati iscritti nemmeno per un giorno è possibile, in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili, con applicazione dei soli interessi di rateazione. In tal caso occorrerà unicamente attendere i bollettini di versamento che saranno, inviati dalla Cassa Geometri nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).

Visita i siti nazionali dei **Geometri in rete**